

# Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09/12/2014) 19-12-2014, n. 52736

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GALLO Domenico - Presidente -  
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -  
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere -  
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere -  
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA;  
avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale di TEMPIO PAUSANIA in data 15/04/2014;  
nei confronti di:

A.G.M.F.; + ALTRI OMESSI ;

Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto.

### Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15/04/2014, il Tribunale di Tempio Pausania annullava il decreto con il quale, in data 27/03/2014, il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva convalidato il sequestro preventivo dell'intero complesso immobiliare denominato "**Terrata 2**" disposto dal Pubblico Ministero in via d'urgenza nei confronti dei possessori del medesimo, A.G.M. F. + 46, tutti indagati per il reato di invasione di terreni ed edifici ex *art. 633 c.p.*

Rilevava il Tribunale che il reato non era configurabile perchè la suddetta fattispecie tutela il possesso: di conseguenza, poichè tutti gli indagati erano entrati legittimamente nel possesso dei rispettivi beni occupati - avendoli legittimamente acquistati da terzi - era del tutto irrilevante che ne fosse stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile.

2. Avverso la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero presso il tribunale di Tempio Pausania ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione *dell'art. 633 c.p.* : ad avviso del ricorrente "Il difetto di motivazione si coglie nell'assenza di qualunque riferimento all'intervenuta confisca prima dell'attività materiale posta in essere dagli indagati ricorrenti segnalata dai Carabinieri.

La confisca ha fatto cessare il loro "diritto di accesso". In nessuna parte del provvedimento impugnato, il Tribunale ha esaminato il problema della intervenuta confisca in relazione al "diritto di accesso" dei singoli ricorrenti, "diritto" che viene dato per scontato, per effetto di una compravendita antecedente alla confisca stessa. L'interpretazione normativa *dell'art. 633 c.p.* e (indirettamente dell'istituto della confisca di cui al *D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2*, in caso di lottizzazione abusiva) effettuata dal Tribunale è errata perchè, in caso di confisca disposta con la sentenza penale, che riconosce l'esistenza di una lottizzazione abusiva, l'acquisto della proprietà da parte del Comune di Golfo Aranci avviene a titolo originario e vengono meno tutti i diritti reali dei terzi e le posizioni giuridiche attive, fino al punto che anche il possesso esercitato dai terzi, dopo il passaggio in giudicato della sentenza applicativa della sanzione della confisca, cessa di essere giuridicamente tutelato nei confronti del nuovo proprietario a titolo originario, altrimenti l'effetto giuridico della sanzione viene spostato dalla sentenza all'esecuzione dell'ordine di sgombero, mentre dopo tale sentenza divenuta definitiva non può ricevere tutela l'uso di fatto per otto anni di tale bene col fine di occupare permanentemente il bene e trarne profitto a danno del Comune

proprietario ex lege: uso che è contra legem e quindi "arbitrario". Proprio con l'ordinanza di sgombero - il Comune ha manifestato la chiara volontà di tenerlo per sé e di non concederlo agli ordinari imputati ed aventi causa e ciò rileva ai fini del fumus del reato di cui [all'art. 633 c.p.](#) e art. 639 bis c.p. sia sul piano dell'elemento psicologico (il dolo) sia sul piano oggettivo in ordine ai requisiti dell'arbitrarietà e della qualifica della protratta occupazione che si traduce in una vera e propria "invasione". La preesistenza alla confisca di situazioni di proprietà o di possesso legittimo del bene non esclude di per sé l'arbitrarietà della condotta successiva alla confisca di chi nonostante l'ordinanza di sgombero e la confisca occupa il bene per trarne profitto per sé. Né le vicende relative alla esecutorietà dell'ordinanza di sgombero emessa dal Comune (impugnata per anni dinanzi al Giudice amministrativo e sospesa dal Consiglio di Stato) interferiscono in alcun modo sull'avvenuta cessazione di ogni situazione giuridica di terzi incompatibile con detto acquisto a titolo originario, avvenuto ope legis in favore del Comune unico proprietario del bene".

Il ricorrente, poi, ha sostenuto che il Tribunale del Riesame aveva ritenuto la buona fede degli acquirenti in maniera pressochè assiomatica, essendosi limitato a rilevare l'avvenuto acquisto (prima della confisca) tramite rogito notarile degli immobili.

3. Con istanza depositata il 06/12/2014, M.L., G.F., F.V. e Servizimpresa s.r.l. a mezzo del comune difensore avv.to Marco Sili Scavalli, hanno chiesto un rinvio del procedimento per intervenire nel presente procedimento di cui erano venuti a conoscenza del tutto casualmente il 05/12/2014.

4. Con atto depositato il 06/2014, tutti gli indagati si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso.

#### Motivi della decisione

1. In via preliminare, va dichiarata inammissibile l'istanza di rinvio in quanto gli istanti non risultano avere partecipato alla fase del giudizio davanti al Tribunale del Riesame: non hanno, quindi, alcun titolo per partecipare a questa fase del procedimento.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

3. In punto di fatto, da quanto è dato capire dalla lettura congiunta dell'ordinanza impugnata nonché dallo stesso ricorso, si può ritenere accertato che:

a) gli indagati acquistarono da terzi gli immobili di cui divennero legittimi proprietari e, quindi, possessori;

b) successivamente, l'intero complesso immobiliare, a seguito di un processo penale per lottizzazione abusiva, venne confiscato;

c) il Comune di Golfi Aranci, divenuto proprietario a titolo originario del suddetto complesso a seguito della confisca, dispose lo sgombero;

d) l'ordinanza di sgombero, però, non fu mai eseguita perchè il Consiglio di Stato la sospese.

4. In punto di diritto va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che qui va ribadita, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui [all'art. 633 c.p.](#), infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato, pur se, successivamente, il possesso o la detenzione divenga illegittima: ex plurimis Cass. 368/1995 Rv. 201427; Cass. n 8107/2000 riv 216525;

Cass. 2337/2005 Rv. 233140; Cass. 30130/2009 Rv. 244787; Cass. 5585/2011 Rv. 251804; Cass. 51754/2013 Rv. 258063 (per una fattispecie simile).

Ineccepibile deve, pertanto, ritenersi la decisione del Tribunale del Riesame che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha ritenuto l'insussistenza del contestato reato di cui [all'art. 633 c.p.](#): infatti, la circostanza che, nei confronti degli indagati fu emessa un'ordinanza di sgombero, non significa che essi siano perseguibili per il reato di cui [all'art. 633 c.p.](#) proprio perchè il suddetto reato è configurabile solo ove l'invasione sia avvenuta ab origine in modo illegittimo.

Se, invece, la detenzione o il possesso è iniziata legittimamente, e, poi, come nel caso di specie, per un qualsiasi motivo, la detenzione o il possesso sono diventati illegittimi, la pretesa dell'avente diritto (nella specie il Comune) di entrare nel possesso dei beni può essere risolta solo alla stregua

della normativa civilistica (o amministrativa) e non, surrettiziamente, cercando di avvalersi delle norme penali.

Diverso, ovviamente, sarebbe stato il caso in cui - effettuato lo sgombero di modo che il Comune fosse entrato materialmente nel possesso del bene - successivamente, gli indagati, avessero occupato l'immobile: in tal caso, sicuramente sarebbe stato ravvisabile il reato di invasione proprio perchè lo sgombero e la contestuale immissione nel possesso del legittimo proprietario (Comune) avrebbe creato uno iato non solo fattuale ma anche e soprattutto giuridico fra la precedente situazione che faceva capo agli indagati e la nuova situazione venutasi a creare in capo al nuovo proprietario nonché possessore, Comune di Golfo Aranci: ma così non è stato, sicchè, poichè gli indagati risultano essere entrati nel possesso dei suddetti immobili in modo legittimo e di esservi rimasti in modo ininterrotto, anche dopo la sentenza di confisca non essendo il Comune riuscito ad eseguire lo sgombero ed entrare nel possesso, non è ipotizzabile il reato di invasione come correttamente ha ritenuto il Tribunale del Riesame.

Infine, quanto alla pretesa omessa motivazione, da parte del tribunale, in ordine all'elemento soggettivo, va osservato che il ricorrente, al di là che invocare una massima di questa Corte di legittimità in materia di lottizzazione abusiva, non si è peritato di indicare sulla base di quali elementi fattuali gli indagati dovrebbero ritenersi ab origine (e cioè fin dal momento dell'acquisto e, quindi, della presa in possesso) sorretti dal dolo (specifico) di "invadere" un bene altrui (cioè del Comune di Golfo Aranci) e cioè di quegli immobili che essi avevano acquistato e che, solo dopo anni di processi, sarebbero stati confiscati e, quindi, divenuti di proprietà del Comune di Golfo Aranci ossia quello stesso Comune che aveva rilasciato le concessioni edilizie ritenute solo a seguito di tre gradi di giudizio illegittime.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014